



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1) Scopo del regolamento elettorale

1. Il presente regolamento ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici del rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri (di I° e II° istanza) della "Associazione Commercialisti Golfisti -ACG" Associazione Sportiva qui di seguito l'Associazione.

Art. 2) Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri (di I° e II° istanza) è convocata dal Consiglio Direttivo in carica a termini di statuto, mediante lettera raccomandata o fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza così come previsto dall'art.9 dello Statuto. Nell'avviso deve precisarsi, altresì, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che in ogni caso dovrà tenersi nello stesso luogo non oltre 24 ore dalla prima convocazione.

Art. 3) Candidature

1. Ciascun iscritto, in regola con le quote di contribuzione, può presentare la propria candidatura alle cariche sociali mediante invio della propria disponibilità, indicando la carica sociale per la quale è disponibile, a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail entro il 30 luglio di ogni anno olimpico coincidente con l'anno di scadenza delle Cariche Sociali. Si considerano in regola con le quote di contribuzione gli iscritti che abbiano inderogabilmente versato le quote medesime entro i termini fissati dallo Statuto per l'anno in corso della candidatura.
2. Entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo in carica, esaminata la sussistenza dei requisiti, la regolarità e l'ammissibilità delle candidature da parte del collegio dei Revisori e da parte del collegio dei Probiviri, trasmette un elenco dei candidati, tramite la segreteria della ACG, a tutti i candidati per la possibile formazione di liste ai sensi dell'articolo 5 che segue.
3. Se un candidato intende revocare l'accettazione della candidatura presentata, egli ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà immediatamente ad effettuare adeguata informativa a tutti gli altri candidati.

Art. 4) Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Revisori:
 - a) Verifica che le candidature siano proposte ai sensi di Statuto;
 - b) assolve ogni altra funzione prevista dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Collegio dei Probiviri:



REGOLAMENTO ELETTORALE

- a) Verifica che le candidature siano proposte ai sensi di Statuto;
- b) esercita funzione di controllo sulle operazioni di voto e procede allo scrutinio delle schede elettorali. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o in sua assenza, il componente più anziano è Presidente del seggio elettorale, se assenti stessa funzione e con le stesse modalità verranno svolte dal Collegio dei Revisori;
- c) assolve ogni altra funzione prevista dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 5) Formazione delle liste

1. Ad avvenuta comunicazione delle candidature, come previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, i candidati alla carica di consiglieri devono comunicare entro quindici giorni quale candidato Presidente intendono sostenere, andando in tal modo a formare una lista.
2. E' consentito ad ogni candidato alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo presentare già in sede di comunicazione della propria disponibilità, ai sensi dell'art. 3 comma 1, del presente regolamento, una propria lista (la "Lista del Presidente"), purché tutti i candidati consiglieri indicati in detta lista abbiano a loro volta comunicato la propria disponibilità, ai sensi del medesimo articolo richiamato.
3. Nel caso di presentazione di una o più "Liste del Presidente", gli altri eventuali candidati consiglieri potranno aggiungersi ad una "Lista del Presidente"; in tal caso nella lista saranno comunque evidenziati i consiglieri originariamente previsti nella lista e quelli aggiuntisi.
4. Ogni candidato può fare parte solo di una lista.
5. Le liste così formate, saranno comunicate a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data in cui è fissata la prima convocazione dell'assemblea elettorale.
6. E' ammessa una propaganda elettorale informata a regole di leale competizione ed al rispetto dei principi di deontologia professionale e basata sul mero confronto dei programmi.
7. Successivamente alla presentazione della lista, l'eventuale revoca dell'accettazione della candidatura o la eventuale estromissione del candidato non produce alcun effetto.

Art. 6) Votazioni

1. Sono ammessi alle votazioni gli associati regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti. Si considerano in regola con le quote di contribuzione gli iscritti che abbiano inderogabilmente versato le quote medesime entro i termini fissati dallo Statuto per l'anno in corso della candidatura.
2. E' ammesso il voto per delega. Ciascun associato avente diritto a partecipare alla assemblea potrà



REGOLAMENTO ELETTORALE

detenere fino ad un massimo di 3 deleghe.

3. La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo si svolge mediante scheda contenente le liste di ciascun candidato Presidente e con i nominativi dei candidati consiglieri per ciascuna lista.
4. Ogni votante dovrà votare per una lista e indicare esplicitamente le preferenze per i candidati consiglieri presenti nella lista del Presidente da lui votato, nel limite massimo di consiglieri che l'assemblea avrà precedentemente indicato.
5. Viene eletta la lista e il Presidente che raccoglie la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le astensioni. Se nessuna lista raccoglie detta maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di preferenze: verrà eletta quella che raccoglierà la maggioranza dei voti validamente espressi, escluse le astensioni.
6. Una volta eletta la lista, saranno nominati consiglieri i candidati che avranno ricevuto più voti, in caso di parità di voti sarà eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo.
7. Successivamente alla proclamazione -a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri -dei componenti del Consiglio Direttivo, hanno immediatamente luogo le operazioni di voto per l'elezione del Collegio dei Probiviri di I e di II istanza, e del Collegio dei Revisori. Sono eleggibili tutti i candidati di cui all'art. 3 non risultati eletti per il Consiglio Direttivo, solo nel caso non vi sia un numero sufficiente di candidature già espresse, per tali cariche potrà essere accettata la candidatura diretta in sede di assemblea. Ogni voto, espresso in modo palese mediante scheda, può contenere l'indicazione di un solo nominativo.

Risultano eletti:

- a) Risultano eletti per il Collegio dei Probiviri di I e II istanza coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti; in caso di parità prevale chi ha maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Risulta eletto Presidente colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze tra i tre eletti, valendo anche in questo occasione, in caso di parità, la nomina a Presidente per chi fosse in possesso della maggiore anzianità di iscrizione all'Albo;
 - b) Risultano eletti per il Collegio dei Revisori coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti; in caso di parità prevale chi ha maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Risulta eletto Presidente colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze tra i tre eletti, valendo anche in questo occasione, in caso di parità, la nomina a Presidente per chi fosse in possesso della maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.
8. Ciascuna iscritto che rappresenti almeno il 10% degli associati in regola con l'iscrizione ai sensi dell'art.6 comma 1, può impugnare i risultati elettorali mediante reclamo motivato da inviarsi, a



REGOLAMENTO ELETTORALE

pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata, entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione, al Presidente del Collegio dei Probiviri uscente, nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Direttivo neo eletto, al Presidente dei Probiviri neo eletto e al Presidente del Consiglio Direttivo uscente. In caso di impugnazione i risultati di entrambe le votazioni sono provvisoriamente sospesi fino alla decisione di cui al comma 9 e restano in carica il Consiglio Direttivo uscente ed il Collegio dei Probiviri uscente.

9. Il Collegio dei probiviri ha la facoltà di sentire le persone interessate e di chiedere risposte scritte. Delle audizioni è redatto verbale.
10. Il Collegio dei probiviri emette decisione motivata sull'istanza di impugnazione entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma 7.
11. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.
12. In caso di accoglimento dell'impugnativa le elezioni vengono nuovamente indette, in tal caso rimane in carica il Consiglio Direttivo uscente ed il Collegio dei Probiviri uscente.

Art. 7) Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento è modificabile con delibera adottata dal consiglio direttivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno olimpico coincidente con l'anno di scadenza delle Cariche Sociali.

Art. 8) Modalità di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni di cui al presente regolamento si intendono valide quando effettuate a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail.